

Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07 e della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 337/07, per gli anni 2009 e 2010

16 ottobre 2008

Sommario

TITOLO I	1
<i>Disposizioni generali</i>	1
<i>Articolo 1</i>	1
<i>Definizioni</i>	1
<i>Articolo 2</i>	1
<i>Oggetto</i>	1
TITOLO II	2
<i>Ammissione alla procedura</i>	2
<i>Articolo 3</i>	2
<i>Requisiti minimi di ammissione alla procedura</i>	2
<i>Articolo 4</i>	3
<i>Garanzia dell'affidabilità dell'offerta</i>	3
<i>Articolo 5</i>	4
<i>Contenuto della domanda di ammissione alla procedura</i>	4
<i>Articolo 6</i>	5
<i>Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla procedura</i>	5
TITOLO III	5
<i>Svolgimento della procedura</i>	5
<i>Articolo 7</i>	5
<i>Esame della documentazione</i>	5
<i>Articolo 8</i>	6
<i>Controllo di validità delle offerte</i>	6
<i>Articolo 9</i>	6
<i>Ordine di priorità delle offerte</i>	6
<i>Articolo 10</i>	7
<i>Esito della procedura</i>	7
TITOLO IV	7
<i>Disposizioni finali</i>	7
<i>Articolo 11</i>	7
<i>Obblighi di comunicazione</i>	7
<i>Articolo 12</i>	8
<i>Garanzia per l'esercizio della Salvaguardia</i>	8
<i>Elenco degli allegati</i>	9

Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07.

TITOLO I *Disposizioni generali*

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
- **AU** è Acquirente Unico S.p.A.;
 - **Autorità** è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
 - **Cassa** è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
 - **Delibera** è l'allegato A alla Delibera dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 337/07 modificato con la Deliberazione 11 settembre 2008 – ARG/elt 122/08;
 - **esercente la salvaguardia** è la società di vendita di energia elettrica, esercente il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1 comma 4 della legge n.125/07, individuato ai sensi della procedura oggetto del presente regolamento;
 - **fascia** è ciascuna delle fasce orarie così come definite nella Delibera dell'Autorità n. 181/06;
 - **parametro Ω** è il parametro economico da sommare al valore della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia nel mese, a fronte del quali i partecipanti alle procedure concorsuali si impegnano a erogare il servizio di salvaguardia nell'area territoriale indicata;
 - **procedura** è la procedura concorsuale oggetto del presente Regolamento;
 - **Regolamento** è il presente regolamento disciplinante le procedure concorsuali;
 - **salvaguardia** è il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1 comma 4 della legge n. 125/07.
 - **TIV** è la Delibera dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 156/07, come successivamente modificata e integrata.

Articolo 2 *Oggetto*

- 2.1 Oggetto della procedura è l'individuazione, per ciascuna delle 12 (dodici) aree territoriali di cui al comma 2.3, degli esercenti il servizio di salvaguardia. Gli esercenti erogano il servizio a partire dall'1 gennaio dell'anno successivo all'anno di effettuazione delle procedure concorsuali continuativamente per una durata di 24 (ventiquattro) mesi.

- 2.2 L'individuazione dell'esercente avverrà sulla base delle offerte presentate dai partecipanti secondo quanto previsto nel Titolo III del Regolamento.
- 2.3 Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Delibera le aree territoriali a cui si riferisce la procedura sono:
- 1) Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria
 - 2) Lombardia
 - 3) Trentino-Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia
 - 4) Emilia Romagna
 - 5) Toscana
 - 6) Umbria, Marche
 - 7) Sardegna
 - 8) Campania
 - 9) Lazio, Abruzzo e Molise
 - 10) Puglia, Basilicata
 - 11) Calabria
 - 12) Sicilia.

TITOLO II

Ammissione alla procedura

Articolo 3

Requisiti minimi di ammissione alla procedura

- 3.1 Sono ammesse a partecipare alla procedura le società di vendita di energia elettrica in possesso dei requisiti di cui al comma 3.2.
- 3.2 Ai sensi dell'articolo 7 della Delibera, i requisiti minimi di ammissione sono:
- a) costituzione in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), purché tutti i partecipanti a tali raggruppamenti abbiano i requisiti di cui al presente articolo, società consortili costituite alternativamente in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, consorzi con attività esterna, o forme equivalenti in caso di società estere;
 - b) certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
 - c) aver fornito continuativamente negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio nazionale per un consumo annuo complessivo non inferiore a 500 GWh riferiti a clienti finali non domestici
- ovvero
- aver fornito continuativamente negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali almeno 100.000 punti di prelievo di energia elettrica nel mercato interno europeo per un consumo annuo complessivo non inferiore a 10.000 GWh riferiti a clienti finali non domestici e almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio

nazionale; per “continuativamente” si intende che il numero dei clienti serviti negli ultimi 12 mesi non deve essere mai stato inferiore ai valori indicati.

- d) essere in possesso di un giudizio relativo alla rischiosità futura, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody’s Inverstor Services) o BBB- (Standard & Poor’s Corporation o Fitch Ratings)

ovvero

qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto istante, quest’ultimo deve essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l’impegno, da parte di quest’ultima, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante

ovvero

qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura non sia soddisfatto da tutte le società partecipanti al RTI, le società del medesimo raggruppamento che non lo soddisfano devono essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata da una delle società partecipanti al medesimo raggruppamento aventi il requisito; tale lettera di garanzia deve esprimere l’impegno a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto delle società non aventi il requisito.

- e) aver prestato alla Cassa il deposito cauzionale di cui al comma 4.1.

- 3.3 La verifica dei requisiti sarà effettuata da una Commissione, secondo le modalità previste dall’articolo 7.

Articolo 4

Garanzia dell’affidabilità dell’offerta

- 4.1 Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della Delibera le società di vendita di energia elettrica interessate a partecipare alle procedure concorsuali rilasciano fideiussione bancaria a favore della Cassa, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta.
- 4.2 La fideiussione di cui al comma precedente, di importo pari a 30.000 (trentamila) euro, redatta sul modulo contenuto nell’allegato 2, deve essere emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore ai tre mesi successivi alla data di pubblicazione sul sito web di Acquirente Unico degli esiti definitivi della procedura di cui all’articolo 10.1.
- 4.3 La Cassa libera la garanzia entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti che ne fanno richiesta prima della naturale scadenza e per i quali la partecipazione alla procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento, dopo aver acquisito il parere favorevole di AU.
- 4.4 In caso di partecipazione non conforme alle disposizioni del Regolamento, compresa l’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 11, comma 1, e all’articolo 12, su indicazione di AU, sentita l’Autorità, la Cassa escute la garanzia.

Articolo 5

Contenuto della domanda di ammissione alla procedura

5.1 Le società di vendita che intendono partecipare alla procedura presentano ad AU domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai seguenti documenti ed informazioni:

- a) dichiarazione di essere costituita secondo una delle forme societarie ammesse a partecipare alle procedure concorsuali oggetto del Regolamento secondo quanto prescritto dall'articolo 3, comma 2, lettera a);
- b) dichiarazione di essere in possesso di certificazione di una società di revisione contabile degli ultimi due bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, secondo quanto prescritto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);
- c) autocertificazione in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, in cui si attesta quanto prescritto dall'articolo 3, comma 2, lettera c); inoltre nella stessa certificazione deve essere esplicitamente dichiarato il numero di clienti finali, non domestici, serviti continuativamente in Italia dall'esercente negli ultimi 12 mesi, ai fini della verifica del vincolo sul numero massimo di Aree per le quali l'esercente può fornire il servizio ai sensi dell'articolo 6.1, lettera b), punto ii. della Delibera;
- d) dichiarazione di essere in possesso di un giudizio relativo alla rischiosità futura, fornito da primari organismi internazionali, secondo quanto prescritto dall'articolo 3, comma 2, lettera d),

ovvero, in assenza di tale requisito, qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto istante,

lettera di garanzia rilasciata dalla controllante, redatta secondo il modulo contenuto nell'allegato 6, conforme a quanto prescritto dall'articolo 3, comma 2, lettera d), che si impegna a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante per quanto attiene le prescrizioni dell'articolo 12,

ovvero

qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura non sia soddisfatto da tutte le società partecipanti al RTI, le società del medesimo raggruppamento che non lo soddisfano devono presentare una lettera di garanzia, rilasciata da una delle società partecipanti al medesimo raggruppamento di imprese, redatta secondo il modulo contenuto nell'allegato 7, conforme a quanto prescritto dall'articolo 3, comma 2, lettera d), che si impegna a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto non avente il requisito di cui al primo capoverso del predetto articolo 3 comma 2 lettera d), per quanto attiene le prescrizioni dell'articolo 12.

- e) copia della garanzia bancaria di cui all'articolo 4;
- f) per ciascuna area territoriale di cui all'articolo 2, l'offerta contenente il valore del parametro Ω , espresso in €MWh, arrotondato alla seconda cifra decimale, un numero progressivo intero indicante il grado di preferenza associato a ciascuna area per cui viene presentata l'offerta ed il numero massimo di aree per cui si rende la disponibilità a fornire il servizio (di seguito: numero massimo di aree servibili). Ai sensi dell'articolo 6.1, lettera b), punto ii. della Delibera il numero massimo di aree servibili non può

essere superiore al numero di clienti finali non domestici serviti continuativamente in Italia negli ultimi 12 mesi, diviso per mille e arrotondato al valore intero per difetto;

- g) elenco dei soggetti incaricati, con relativi recapiti telefonici, fax ed e-mail, ai fini degli adempimenti di cui al comma 9.6 ed all'articolo 12;
- h) dichiarazione di impegno a rilasciare a favore della Cassa la fideiussione bancaria, di cui all'articolo 12, qualora risulti individuato quale esercente la salvaguardia per l'area territoriale oggetto d'offerta sulla base della graduatoria di cui all'articolo 9.

Articolo 6

Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla procedura

- 6.1 La domanda di cui all'articolo 5 deve essere redatta secondo il modulo contenuto nell'allegato 1, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante della società offerente.
- 6.2 Le offerte di cui alla lettera f) dell'articolo 5 devono essere redatte secondo il modulo contenuto nell'allegato 3, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante della società offerente.
- 6.3 La domanda, comprensiva degli allegati, presentata in busta chiusa, deve pervenire entro le ore 16:00 del primo giorno lavorativo a partire dal 12 novembre (compreso) di ciascun anno in cui si svolgono le procedure, al seguente indirizzo: Acquirente Unico S.p.A, Via Guidubaldo Del Monte 72, 00197 Roma, recando sulla busta la dicitura: "Domanda di ammissione alla procedura di individuazione dell'esercente la salvaguardia".
- 6.4 Le offerte possono essere recapitate a mano o spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di recapito manuale l'ufficio posta di AU, acquisite le generalità del messo, rilascia apposita ricevuta.
- 6.5 Le buste chiuse sono custodite presso l'ufficio posta di AU sino al termine di cui al comma 3 e successivamente consegnate alla Commissione con accluso l'elenco dei nominativi dei mittenti e del relativo orario di ricezione.
- 6.6 Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 6.3, ovvero non completate entro lo stesso termine, sono considerate irricevibili.

TITOLO III

Svolgimento della procedura

Articolo 7

Esame della documentazione

- 7.1 Ai fini dell'espletamento della procedura è istituita, dal legale rappresentante di AU, una Commissione esaminatrice composta da un presidente, due commissari ed un segretario verbalizzante.
- 7.2 I compiti della Commissione sono:
 - a) esaminare la documentazione di cui all'articolo 5 e svolgere le verifiche di completezza e conformità a quanto richiesto dall'articolo 3;

- b) verificare la validità delle offerte di cui alla lettera f comma 1 articolo 5, secondo quanto previsto dall'articolo 8;
 - c) redigere l'ordine di priorità delle offerte secondo quanto previsto all'articolo 9;
 - d) inviare ogni eventuale necessaria comunicazione ai soggetti incaricati di cui all'articolo 5 comma 1 lettera g);
 - e) trasmettere il verbale, contenente il resoconto delle attività indicate alle precedenti lettere a), b), c), d) al legale rappresentante di AU per l'aggiudicazione.
- 7.3 AU si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle informazioni fornite ai fini della partecipazione alla procedura.

Articolo 8 *Controllo di validità delle offerte*

- 8.1 Un'offerta ricevuta è considerata valida se soddisfa le seguenti condizioni:
- a) è presentata conformemente a quanto previsto dall'articolo 6;
 - b) riporta le indicazioni di cui alla lettera f) comma 1 dell'articolo 5.
- 8.2 L'offerta si intende irrevocabile, senza possibilità di modifica o di rilancio e non può essere sottoposta ad alcuna condizione.
- 8.3 È possibile indicare una sola offerta per area territoriale. Qualora siano indicate più offerte dal medesimo partecipante, ciascuna di esse è considerata non valida.

Articolo 9 *Ordine di priorità delle offerte*

- 9.1 La Commissione verifica che il numero massimo di aree servibili dichiarate dai singoli partecipanti rispetti il vincolo determinato ai sensi dell'articolo 6.1, lettera b), punto ii. della Delibera. In ogni caso come numero massimo di aree servibili da ciascun partecipante sarà assunto il minore tra i due valori.
- 9.2 La Commissione, per ciascuna area territoriale, forma una graduatoria ordinando le offerte in ordine crescente rispetto al valore del Parametro Ω .
- 9.3 Il partecipante che risulta primo in graduatoria è individuato provvisoriamente quale esercente il servizio di salvaguardia in prima istanza con riferimento all'area territoriale corrispondente alla graduatoria oggetto d'offerta. Qualora due o più partecipanti occupino il primo posto in graduatoria, la Commissione procede mediante sorteggio. Nel caso lo stesso partecipante risulti primo in graduatoria in più aree territoriali verrà individuato provvisoriamente come esercente il servizio di salvaguardia per un numero di aree corrispondente al numero massimo di aree servibili, con l'esclusione delle aree da questi indicate con grado di preferenza più bassa.
- 9.4 La Commissione reitera la procedura di cui ai commi 9.2 e 9.3 per le aree territoriali non assegnate in precedenza con l'esclusione dei soggetti già assegnatari, nelle iterazioni precedenti, di un numero di aree pari al numero massimo di aree servibili.

- 9.5 Tutte le assegnazioni si ritengono provvisorie fino alla verifica dell'avvenuto rilascio a favore della Cassa della fideiussione a garanzia per l'esercizio della Salvaguardia di cui all'articolo 12. In caso di mancato rilascio della fideiussione si applica quanto disposto al comma 12.3.
- 9.6 La comunicazione ai soggetti individuati provvisoriamente quali esercenti il servizio di salvaguardia è effettuata dalla Commissione tramite fax e e-mail ai soggetti incaricati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g).

Articolo 10
Esito della procedura

- 10.1 La Commissione, espletata la verifica del rilascio a favore della Cassa della fideiussione bancaria di cui all'articolo 12 da parte dell'esercente provvisoriamente individuato in base ai criteri indicati agli articoli 9 e 12, trasmette il verbale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e) per procedere alla aggiudicazione definitiva dei soggetti esercenti il servizio di salvaguardia per ciascuna area territoriale e pubblica sul sito <http://www.acquirenteunico.it>, entro il 25 novembre di ogni anno di effettuazione delle procedure, il nominativo dell'esercente individuato in via definitiva e il corrispondente valore del parametro Ω .

TITOLO IV
Disposizioni finali

Articolo 11
Obblighi di comunicazione

- 11.1 Ai sensi dell'articolo 15ter comma 1 del TIV, gli esercenti la salvaguardia comunicano ad AU, entro 4 (quattro) giorni dal termine di cui all'articolo 10, comma 1, i riferimenti dei contratti di dispacciamento compilando il modulo contenuto nell'allegato 4.
- 11.2 Gli obblighi informativi posti in capo agli esercenti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Delibera si intendono assolti da questi ultimi secondo il formato e le modalità di trasmissione dati reso noto da AU sul proprio sito internet <http://www.acquirenteunico.it> entro 7 (sette) giorni dal termine di cui all'articolo 6 comma 3.
- 11.3 L'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma 2 rientra nelle disposizioni che regolano il servizio di salvaguardia.
- 11.4 Ai sensi dell'articolo 15ter, comma 10 del TIV, gli esercenti la salvaguardia comunicano ad AU entro 7 (sette) giorni lavorativi dal giorno 1 del mese di dicembre di ogni anno di effettuazione delle procedure l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie compilando il modulo contenuto nell'allegato 8.
- 11.5 Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 11.1, 11.2 e 11.4 costituisce causa di escussione della garanzia di cui all'articolo 12. AU considera positivamente rispettato l'obbligo di cui al 11.4, nel caso in cui siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) l'ammontare complessivamente versato per ciascuna area territoriale sia almeno pari al 90% della somma degli importi richiesti dalle imprese distributrici e pubblicati sul sito internet dell'AU.
- b) le singole garanzie, se rilasciate, devono essere versate per il 100% dell'ammontare richiesto dalle imprese distributrici e pubblicato sul sito internet dell'AU."

Articolo 12

Garanzia per l'esercizio della Salvaguardia

- 12.1 Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della Delibera, entro le ore 16:00 del terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di individuazione provvisoria dell'incarico di esercente selezionato attraverso la presente procedura, gli esercenti rilasciano fideiussione bancaria a favore della Cassa, a garanzia dell'assolvimento del servizio di salvaguardia e dello svolgimento dello stesso in conformità delle disposizioni previste dal TIV e ne danno comunicazione scritta, via fax, ad AU allegando copia della fideiussione stessa. La medesima fideiussione deve essere inviata mediante raccomandata A/R alla Cassa entro il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di individuazione provvisoria dell'incarico di esercente.
- 12.2 La fideiussione di cui al comma 12.1, di importo pari a 1.000.000 (un milione) di euro per ciascuna delle aree per il quale l'esercente risulta assegnatario, redatta in base al modulo contenuto nell'allegato 5, deve essere emessa da primario istituto bancario italiano o da filiale/ succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore a 90 (novanta) giorni dal termine dell'incarico di esercente individuato attraverso la presente procedura.
- 12.3 In mancanza di rilascio della fideiussione di cui al comma 12.1 entro i termini ivi indicati o in caso di rilascio per un importo inferiore a quello previsto al comma 12.2:
 - a) la fideiussione di cui all'articolo 4 viene escussa;
 - b) il soggetto che non ha rilasciato la fideiussione viene escluso dalla graduatoria;
 - c) l'individuazione provvisoria decade ed è effettuata una nuova iterazione della procedura di cui ai commi 9.2, 9.3, 9.4. La Commissione procede all'individuazione provvisoria in seconda istanza e ne invia comunicazione via fax e posta elettronica ai soggetti incaricati interessati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g); l'esercente aggiudicatario in via definitiva è individuato selezionando il soggetto che occupa la migliore posizione in graduatoria tra coloro che avranno rilasciato la fideiussione di cui al comma 12.1 entro le ore 16:00 del terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di individuazione provvisoria.
- 12.4 La Commissione procede alla trasmissione del verbale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e), e comunica alla Cassa di liberare entro 5 (cinque) giorni lavorativi le fideiussioni di cui alla lettera c) del comma 12.3 per i soggetti non aggiudicatari.
- 12.5 In caso di mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste, su richiesta dell'Autorità, la Cassa escute la garanzia.
- 12.6 In caso di escussione, anche parziale, della garanzia l'esercente è tenuto integrarla fino al raggiungimento dell'intero ammontare o a fornirne una nuova redatta in base al modulo contenuto nell'allegato 5, senza soluzione di continuità con la precedente.

Elenco degli allegati

Allegato 1	modulo per la presentazione della domanda di ammissione (articolo 6.1)
Allegato 2	modulo per la fideiussione bancaria per l'ammissione alla procedura (articolo 4.2)
Allegato 3	modulo per la presentazione delle offerte (articolo 6.2)
Allegato 4	modulo per la comunicazione dei riferimenti del contratto di dispacciamento (articolo 11.1)
Allegato 5	modulo per la fideiussione bancaria per lo svolgimento del servizio (articolo 12.2)
Allegato 6	(ove ricorrano le condizioni): lettera di garanzia della controllante (articolo 5.1 lettera d)
Allegato 7	(ove ricorrano le condizioni): lettera di garanzia della società facente parte del raggruppamento d'impresе (articolo 5.1 lettera d)
Allegato 8	modello comunicazione garanzie verso società di distribuzione

Roma, 16 ottobre 2008